
**CORSO DI FORMAZIONE PER FORMATORI ED ESAMINATORI DI PERSONALE ADDETTO AL
TRASPORTO DI ANIMALI DA REDDITO (CONDUCENTI E GUARDIANI)**

«I COMPITI E LE FUNZIONI DELL' UVAC»

UVAC –PCF VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO ALTO ADIGE .

Direttrice dell'Ufficio Dr.ssa Lidia Cecio

Responsabile della sede UVAC Veneto dr. Carlo Spezzani

Bologna , 30 settembre 2025

UVAC – Uffici Veterinari Adempimenti Comunitari



CONTROLLI VETERINARI SU ANIMALI VIVI, PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E MANGIMI PROVENIENTI DALLA UE PAESI E DESTINATI AL MERCATO ITALIANO



REGOLAMENTO (UE) 2017/625 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

CAPO II

Controlli ufficiali

Sezione I

Requisiti generali

Articolo 9

Norme generali in materia di controlli ufficiali

7. Entro i limiti di quanto strettamente necessario per l'organizzazione dei controlli ufficiali, gli Stati membri di destinazione possono chiedere agli operatori cui sono consegnati animali o merci provenienti da un altro Stato membro di segnalare l'arrivo di detti animali o merci.

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 23.

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere f) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.



Art. 1. Finalità e ambito di applicazione

1. Il Ministero della salute, tramite gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari, organizza e coordina i controlli di cui al regolamento (UE) 2017/625, per verificare, secondo modalità a campione e non discriminatorie, la conformità alla normativa dell'Unione europea degli animali, **ivi comprese le disposizioni in materia di benessere animale**, del materiale germinale, dei prodotti di origine animale, dei sottoprodotti e dei prodotti derivati di origine

3. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, il Ministero della salute, **avvalendosi degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari**, svolge il compito di organo di collegamento responsabile di agevolare lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri relativamente alle materie disciplinate dal presente decreto, **in conformità alle norme sull'assistenza amministrativa contenute negli articoli da 102 a 108 del regolamento (UE) 2017/625.**

Nel caso in cui i controlli di cui al comma 1 evidenzino che gli animali o le merci non sono conformi alle normative dell'Unione europea al punto da costituire, ai sensi dell'articolo 106 del regolamento (UE) 2017/625, un rischio sanitario per l'uomo, gli animali **o per il benessere degli animali** o una violazione ripetuta o possibile grave violazione di tali normative, il Ministero della salute informa senza ritardo le autorità competenti dello Stato membro di spedizione e di ogni altro Stato membro interessato al fine di consentire a tali autorità competenti di intraprendere opportune indagini.

Art. 2. Organizzazione dei controlli 1.

Al fine di consentire l'organizzazione e il coordinamento dei controlli di cui all'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/625, gli operatori che ricevono da altri Stati membri, come primi destinatari materiali, gli animali e le merci di cui all'articolo 1, comma 1:

- a) effettuano la registrazione presso gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari, utilizzando la descrizione delle informazioni e le procedure previste dal sistema informativo del Ministero della salute e da altri sistemi informativi correlati o altre modalità di trasmissione telematica, stabiliti con apposito decreto del Ministro della salute;
- b) segnalano ogni partita all'ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari e al servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per materia e territorio, utilizzando la descrizione delle informazioni e le procedure previste alla lettera a) .

2. La segnalazione di cui al comma 1, lettera b) , è effettuata al servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per materia e territorio e all'ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari competente per territorio nelle ventiquattro ore precedenti l'arrivo per le partite di animali e con almeno un giorno feriale di anticipo per l'arrivo delle partite di merci.

Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari (UVAC)



L'elenco e i recapiti degli UVAC sono riportati alla seguente pagina del portale del Ministero della Salute:

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_5_3_2.jsp?lingua=italiano&label=ufficiPeriferici&id=1039&dir=uvac&menu=ufficiPeriferici



La nuova organizzazione degli Uffici Veterinari
per gli Adempimenti Comunitari (UVAC)



UVAC – Uffici Veterinari Adempimenti comunitari

Descrizione Settore		Partite	Quantità
Animali	Equidi	2.576	17.702
	Bovini	40.554	1.282.390
	Suini	3.828	1.228.897
	Ovini	1.759	654.552
	Caprini	56	2.756
	Pollame	2.122	66.388.289
	Invertebrati	1.266	23.235.133
	Pesci vivi	6.061	48.237.918
	Altri animali vivi	1.906	717.422

Dati 2024

UVAC – Uffici Veterinari Adempimenti comunitari

Descrizione UVAC	Partite	Controllo Fisico		Controllo Laboratorio		Respinte	
		N° Partite	% di controllo	N° Partite	% analisi lab. su partite contr.	N° Partite	% respinte su controllate
COMPARTIMENTO ABRUZZO-MOLISE	29739	258	0,87%	102	39,53%	6	2,33%
COMPARTIMENTO CALABRIA	8984	34	0,38%	31	91,18%	0	0,00%
COMPARTIMENTO CAMPANIA-BASILICATA	93204	195	0,21%	126	64,62%	0	0,00%
COMPARTIMENTO EMILIA-ROMAGNA	157956	176	0,11%	143	81,25%	2	1,14%
COMPARTIMENTO FRIULI VENEZIA GIULIA	52632	409	0,78%	285	69,68%	1	0,24%
COMPARTIMENTO LAZIO	156758	134	0,09%	126	94,03%	0	0,00%
COMPARTIMENTO LIGURIA	35053	33	0,09%	26	78,79%	0	0,00%
COMPARTIMENTO LOMBARDIA	444895	671	0,15%	577	85,99%	13	1,94%
COMPARTIMENTO MARCHE-UMBRIA	60323	454	0,75%	250	55,07%	9	1,98%
COMPARTIMENTO PIEMONTE	142382	651	0,46%	400	61,44%	2	0,31%
COMPARTIMENTO PUGLIA	81109	515	0,63%	224	43,50%	7	1,36%
COMPARTIMENTO SARDEGNA	14449	89	0,62%	51	57,30%	0	0,00%
COMPARTIMENTO SICILIA	56122	435	0,78%	109	25,06%	0	0,00%
COMPARTIMENTO TOSCANA	84706	722	0,85%	229	31,72%	0	0,00%
COMPARTIMENTO TRENTINO-ALTO ADIGE	411128	139	0,03%	41	29,50%	0	0,00%
COMPARTIMENTO VALLE D'AOSTA	508	6	1,18%	5	83,33%	0	0,00%
COMPARTIMENTO VENETO	351201	652	0,19%	509	78,07%	6	0,92%
	2.181.149	5.573	0,26%	3.234	58,03%	46	0,83%

UVAC – Uffici Veterinari Adempimenti comunitari

Dati 2024

Nazione	Equidi				Bovini				Suini			
	Part.	Capi	C. Fis.	C. Lab.	Part.	Capi	C. Fis.	C. Lab.	Part.	Capi	C. Fis.	C. Lab.
AUSTRIA	87	320			1.668	38.500	9	2	60	849		
BELGIO	377	1.486	5	4	366	17.925	10	10	375	65.561	19	12
BULGARIA					1	2						
CROAZIA	43	560	2	1	1.064	28.557	42	41	188	16.684	8	1
DANIMARCA	3	7			14	450	1		1.588	840.860	47	6
ESTONIA					58	13.633	3					
FINLANDIA	3	3										
FRANCIA	678	7.029	24	21	30.867	850.189	399	147	250	26.057	10	7
GERMANIA	212	685	4	2	1.066	37.118	19	16	658	111.640	29	17
GRECIA (GR)	2	3	1									
IRLANDA	99	175			640	39.335	15	3	1	15		
LETTONIA					32	6.669	1					
LITUANIA					120	9.800						
LUSSEMBURGO	2	2			22	699			64	6.542	1	1
MALTA					2	29			28	2.326	3	
NORVEGIA	1	1										
OLANDA	301	897	6		402	68.015	3	2	318	108.559	32	20
POLONIA	203	3.698	14	12	373	40.227	3	3	32	4.020	2	
PORTOGALLO	6	10										
REGNO UNITO (IRLANDA DEL NORD)	5	6										
REPUBBLICA Ceca (CZ)	4	4			1.262	66.649	16	11	5	810		
REPUBBLICA SLOVACCA	5	10			105	6.958	1	1	12	5.236	2	1
ROMANIA	6	9			228	6.983	2	2				
SAN MARINO	3	3			18	31			3	12		
SLOVENIA	111	1.312	3	3	1.575	32.281	44	41	4	476		
SPAGNA	284	941	16	9	368	8.605	26	24	46	7.230	1	1
SVEZIA	36	53	2									
SVIZZERA	28	35			23	28						
UNGHERIA	77	453	1	1	280	9.707	14	11	196	32.020	3	3
	2.576	17.702	78	53	40.554	1.282.390	608	314	3.828	1.228.897	157	69

UVAC – Uffici Veterinari Adempimenti comunitari

Dati 2024

Nazione	Ovini				Caprini				Pollame			
	Part.	Capi	C. Fis.	C. Lab.	Part.	Capi	C. Fis.	C. Lab.	Part.	Capi	C. Fis.	C. Lab.
AUSTRIA	107	6.229	3		44	2.125	4		107	354.974	2	1
BELGIO	8	216							39	3.213.619	1	1
BULGARIA												
CROAZIA									1	400		
DANIMARCA												
ESTONIA												
FINLANDIA												
FRANCIA	200	60.956	6	4	1	6			1.083	17.545.204	26	15
GERMANIA	5	312			1	1			287	8.226.855	12	6
GRECIA (GR)												
IRLANDA	5	1.330	1	1					1	302.400		
LETTONIA												
LITUANIA												
LUSSEMBURGO												
MALTA												
NORVEGIA												
OLANDA									215	16.243.175	4	2
POLONIA	27	16.411							79	2.303.318	1	
PORTOGALLO	2	14							20	4.542.000	1	
REGNO UNITO (IRLANDA DEL NORD)	3	7							1	302.400		
REPUBBLICA Ceca (CZ)					1	9			23	1.071.256	2	1
REPUBBLICA SLOVACCA	23	16.397	1									
ROMANIA	206	116.118	26	9	2	330						
SAN MARINO	4	28										
SLOVENIA	1	70			1	45			9	302.780		
SPAGNA	309	142.823	21	16	1	5	1	1	164	7.023.500		
SVEZIA												
SVIZZERA									1	18		
UNGHERIA	859	293.641	34	17	5	235			92	4.956.390	3	2
	1.759	654.552	92	47	56	2.756	5	1	2.122	66.388.289	52	28

In caso di morte di bovini presso un punto di sosta (e quindi prima dell'arrivo dei capi a destinazione) l'izio veterinario dell'ASL territorialmente competente sul punto di sosta provvederà ad asportare i marchiolari e ad **ANNULLARE** opportunamente i passaporti dei capi interessati, a trattenere una copia e a mettere l'originale annullato all'UVAC competente unitamente al verbale di distruzione delle carcasse. I capi asportati dovranno essere debitamente distrutti sotto il controllo del Servizio veterinario.

L'UVAC, trattenuta una copia della documentazione, provvederà ad inviare gli originali dei passaporti illati e la relativa documentazione all'Autorità competente del paese d'origine degli animali avvertendo che i capi non saranno registrati nella Banca dati dell'anagrafe nazionale bovina.

Una ulteriore copia dei passaporti annullati e del verbale di distruzione delle carcasse dovrà seguire la tratta degli animali fino a destinazione.

Ringraziando per la cortese attenzione, si resta a disposizione per ogni eventuale informazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Letta Fe.

**BOVINI MORTI NEI POSTI
DI CONTROLLO**

DGVA.VIII/ 34580/P-I.5.i/8



Ministero della Sanità Roma 09/11/2001

Autore della Scheda

Ministero per la
Sanità pubblica veterinaria, la zootecnia e la
sicurezza degli alimenti
Dipartimento di Farmaci Veterinari
Servizio Veterinario (DGVA-VI-VI/1)

Il p. n. Albo degli Autori Autorizzati
Autorizzati alla visita
Servizio Veterinario
0001

DGVA.VIII/ 34580/P-I.5.i/8

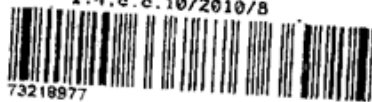
in allegato

OGGETTO:
Servizio Veterinario (DGVA-VI-VI/1)

ALLEGATO
ALLEGATO II
ALLEGATO III
ALLEGATO IV
ALLEGATO V
ALLEGATO VI
ALLEGATO VII
ALLEGATO VIII
ALLEGATO IX
ALLEGATO X
ALLEGATO XI
ALLEGATO XII
ALLEGATO XIII
ALLEGATO XIV
ALLEGATO XV
ALLEGATO XVI
ALLEGATO XVII
ALLEGATO XVIII
ALLEGATO XIX
ALLEGATO XX
ALLEGATO XXI
ALLEGATO XXII
ALLEGATO XXIII
ALLEGATO XXIV
ALLEGATO XXV
ALLEGATO XXVI
ALLEGATO XXVII
ALLEGATO XXVIII
ALLEGATO XXIX
ALLEGATO XXX
ALLEGATO XXXI
ALLEGATO XXXII
ALLEGATO XXXIII
ALLEGATO XXXIV
ALLEGATO XXXV
ALLEGATO XXXVI
ALLEGATO XXXVII
ALLEGATO XXXVIII
ALLEGATO XXXIX
ALLEGATO XL
ALLEGATO XLI
ALLEGATO XLII
ALLEGATO XLIII
ALLEGATO XLIV
ALLEGATO XLV
ALLEGATO XLVI
ALLEGATO XLVII
ALLEGATO XLVIII
ALLEGATO XLIX
ALLEGATO L
ALLEGATO LI
ALLEGATO LII
ALLEGATO LIII
ALLEGATO LIV
ALLEGATO LV
ALLEGATO LVI
ALLEGATO LVII
ALLEGATO LVIII
ALLEGATO LIX
ALLEGATO LX
ALLEGATO LXI
ALLEGATO LXII
ALLEGATO LXIII
ALLEGATO LXIV
ALLEGATO LXV
ALLEGATO LXVI
ALLEGATO LXVII
ALLEGATO LXVIII
ALLEGATO LXIX
ALLEGATO LXX
ALLEGATO LXXI
ALLEGATO LXXII
ALLEGATO LXXIII
ALLEGATO LXXIV
ALLEGATO LXXV
ALLEGATO LXXVI
ALLEGATO LXXVII
ALLEGATO LXXVIII
ALLEGATO LXXIX
ALLEGATO LXXX
ALLEGATO LXXXI
ALLEGATO LXXXII
ALLEGATO LXXXIII
ALLEGATO LXXXIV
ALLEGATO LXXXV
ALLEGATO LXXXVI
ALLEGATO LXXXVII
ALLEGATO LXXXVIII
ALLEGATO LXXXIX
ALLEGATO LXXXX
ALLEGATO LXXXXI
ALLEGATO LXXXXII
ALLEGATO LXXXXIII
ALLEGATO LXXXXIV
ALLEGATO LXXXXV
ALLEGATO LXXXXVI
ALLEGATO LXXXXVII
ALLEGATO LXXXXVIII
ALLEGATO LXXXXIX
ALLEGATO LXXXXX
ALLEGATO LXXXXXI
ALLEGATO LXXXXXII
ALLEGATO LXXXXXIII
ALLEGATO LXXXXXIV
ALLEGATO LXXXXXV
ALLEGATO LXXXXXVI
ALLEGATO LXXXXXVII
ALLEGATO LXXXXXVIII
ALLEGATO LXXXXXIX
ALLEGATO LXXXXXX
ALLEGATO LXXXXXXI
ALLEGATO LXXXXXXII
ALLEGATO LXXXXXXIII
ALLEGATO LXXXXXXIV
ALLEGATO LXXXXXXV
ALLEGATO LXXXXXXVI
ALLEGATO LXXXXXXVII
ALLEGATO LXXXXXXVIII
ALLEGATO LXXXXXXIX
ALLEGATO LXXXXXXX
ALLEGATO LXXXXXXI
ALLEGATO LXXXXXXII
ALLEGATO LXXXXXXIII
ALLEGATO LXXXXXXIV
ALLEGATO LXXXXXXV
ALLEGATO LXXXXXXVI
ALLEGATO LXXXXXXVII
ALLEGATO LXXXXXXVIII
ALLEGATO LXXXXXXIX
ALLEGATO LXXXXXXX


Ministero della Salute
 DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA,
 LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
 DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEL
 FARMACO VETERINARIO - Ufficio VI
 Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

006874

Ministero della Salute
 DGSA
 0013498-P-20/07/2010
 I.4.c.c.10/2010/8

 73218977

Registro – classif:

Allegati:

Ufficio Veterinario
 Adempimenti DGSA
 22 LUG 2010 *ver*
 Prot. N° 1256

IL DIRETTORE
 Dott. MARCO SAPINO

AI SERVIZI VETERINARI DELLE
 REGIONI E PROVINCE AUTONOME
 SEDE

 AGLI UFFICI VETERINARI PER GLI
 ADEMPIMENTI COMUNITARI (UVAC)
 SEDE

 AI POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERI
 (PIF)
 SEDE

 E, p.c.

 ALL' UFFICIO VIII - DGSAFV
 SEDE

OGGETTO: Regolamento (CE) n. 1/2005 - Procedura per la comunicazione della mancata
 sosta programmata presso un posto di controllo

**PARLANDO DI
POSTI DI
CONTROLLO,
RICORDO
CHE.....**



In caso di accertamento di mancata sosta di un trasporto di animali di provenienza comunitaria, il servizio veterinario responsabile della vigilanza sul posto di controllo, quando non riceve dalle autorità che hanno emesso il certificato Traces alcuna informativa sull'annullamento del viaggio, informa l'UVAC territorialmente competente per stabilire l'effettivo arrivo della partita di animali nel luogo di destinazione pianificato nonché l'eventuale sosta presso un altro posto di controllo.

Se l'UVAC acquisisce elementi sull'effettivo espletamento del viaggio condotto a termine senza alcuna sosta obbligatoria presso un posto di controllo, in accordo con gli adempimenti previsti dagli articoli 24 e 26 del regolamento 1/2005 e dalla nota ministeriale prot. 4192 del 05/03/2009, ne dà pronta comunicazione al punto di contatto dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione al trasportatore e il certificato di idoneità del conducente e, per conoscenza, anche al punto di contatto italiano (Dav-trasporti@sanita.it).

Se, invece, il trasportatore è italiano, l'informativa è inoltrata direttamente al servizio veterinario della AUSL che ha rilasciato l'autorizzazione al trasportatore e, sempre per conoscenza, al punto di contatto italiano.

Inoltre, il servizio veterinario responsabile della vigilanza sul posto di controllo, alla ricezione di successivi messaggi Traces che riguardano la ditta trasportatrice coinvolta nell'inadempienza precedentemente riscontrata, ne dà pronta comunicazione all'UVAC territorialmente competente affinché quest'ultima possa attivarsi per disporre controlli mirati, anche consecutivi, sulla ditta di trasporto inadempiente.

PARLANDO DI POSTI
DI CONTROLLO,
RICORDO CHE.....



Per quanto riguarda, invece, i trasporti su lunga distanza che hanno luogo interamente sul territorio nazionale, sarà cura del servizio veterinario del luogo di destinazione verificare, sulla base dell'effettiva durata del viaggio, il rispetto dell'obbligatorietà di un' eventuale sosta programmata presso un posto di controllo.

Tutte le succitate comunicazioni dovranno essere inviate esclusivamente via mail, allegandovi, necessariamente, anche il certificato sanitario comunitario relativo al trasporto in questione in formato pdf, così come ricevuto dal Sistema Traces.

Si coglie infine l'occasione per richiamare l'attenzione dei servizi veterinari responsabili dei controlli sulla protezione degli animali durante il trasporto, sulla necessità di porre sempre particolare attenzione alla verifica della congruità dei giornali di viaggio con particolare riferimento alla durata del viaggio, alle soste programmate ed effettuate, nonché alle motivazioni che hanno eventualmente determinato l'espletamento di un viaggio in maniera difforme da quanto inizialmente programmato.

Nel ringraziare per la collaborazione, si inviano distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

U. - F.

PARLANDO DI POSTI
DI CONTROLLO,
RICORDO CHE.....





PCF – Posti di Controllo Frontalieri



DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 24

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lettere h) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (21G00027)

(GU n.55 del 5-3-2021)



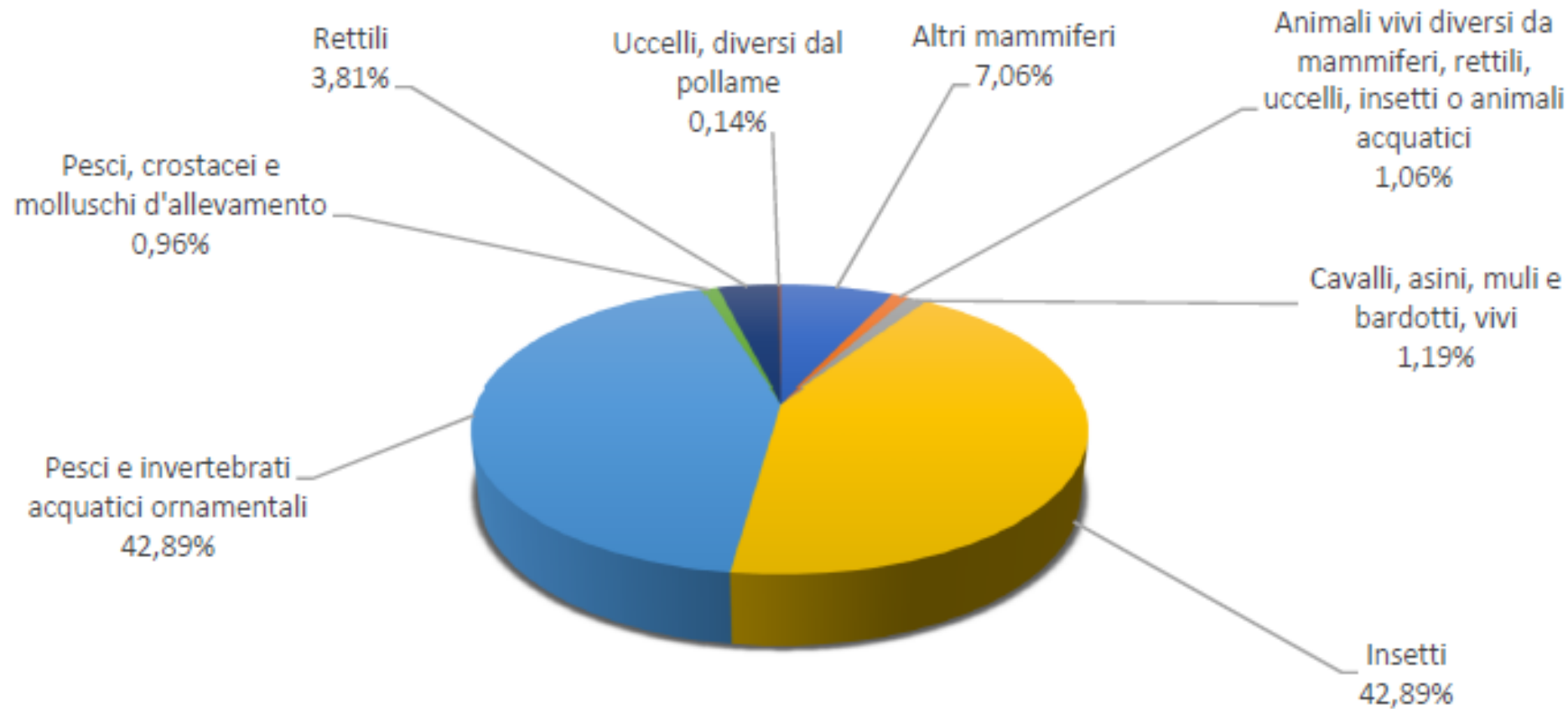
CONTROLLI VETERINARI SU ANIMALI VIVI, PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E MANGIMI PROVENIENTI DA PAESI TERZI E DESTINATI AL MERCATO DELL'UE O IN TRANSITO VERSO ALTRI PAESI TERZI

OGNI P.C.F. E' ABILITATO AL CONTROLLO DI UNA CERTA GAMMA MERCEOLOGICA IN FUNZIONE DELLE STRUTTURE POSSEDUTE SECONDO LE CATEGORIE FISSATE CON DECISIONE DELL' UE.

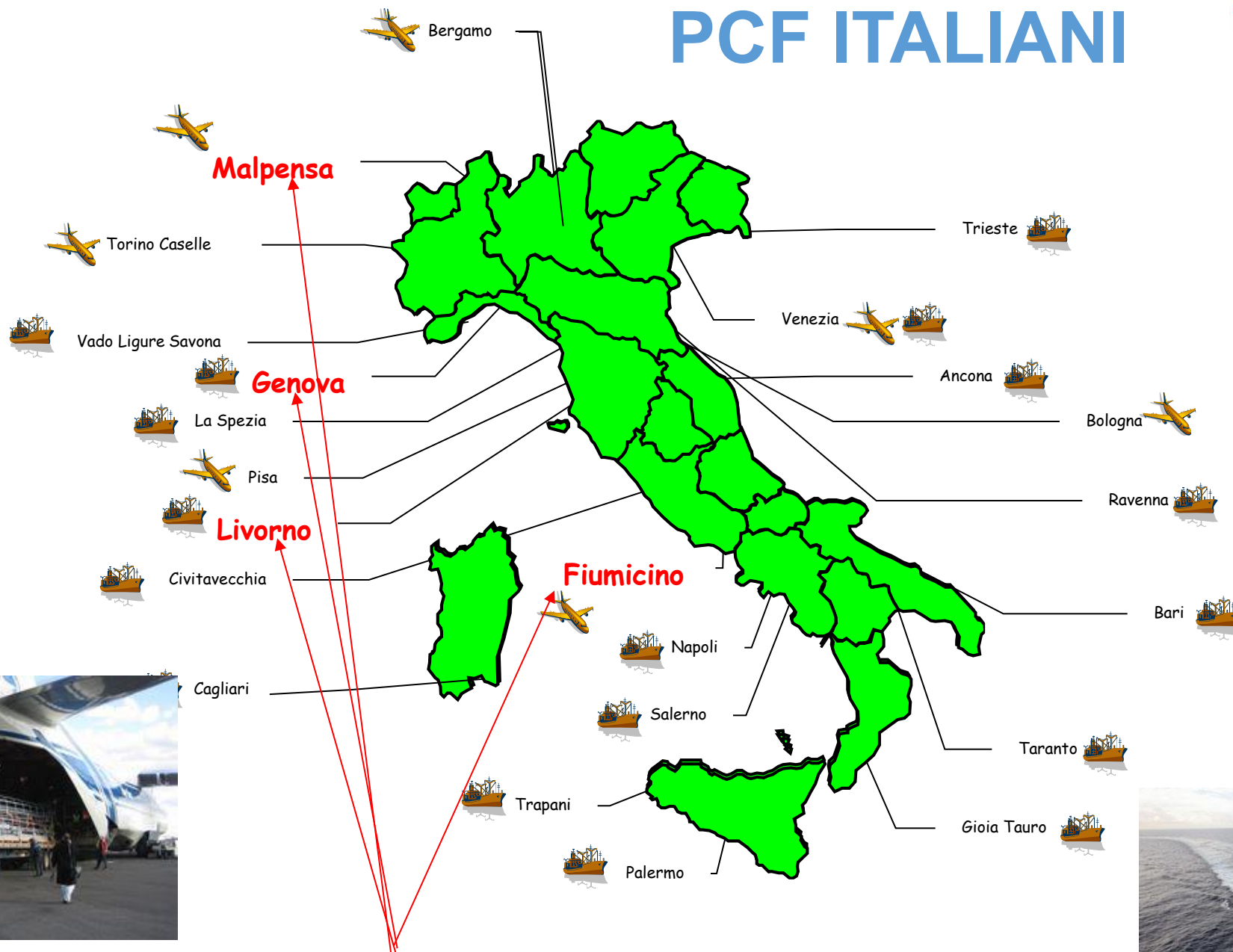


PCF – Posti di Controllo Frontalieri

Importazione animali vivi - 2024
(2.180 partite)



PCF ITALIANI



Aeroporti



% dell'intero flusso di importazione



Porti

Oggetto: Eccezionale e Temporanea Individuazione del porto di Marsala quale Punto di uscita di cui all'art.2, lett. i) del Regolamento (CE) n.1/2005, per l'esportazione di animali vivi-avannotti- di cui alla Decisione 93/444/CEE

Vista la urgente segnalazione giunta a questa Direzione generale da parte dell'UVAC - PIF Sicilia, a seguito della necessità di esportare animali vivi, nella fattispecie avannotti, verso Paesi terzi del Nord Africa da parte di una Società agricola locale;

Visto che i punti di uscita, ai sensi dell'art.2, lettera i) del Regolamento (CE) n.1/2005, dai quali gli animali vivi lasciano il territorio doganale della Comunità, possono essere designati da uno Stato Membro presso un Posto di Ispezione Frontaliero (PIF) o qualsiasi altro luogo ritenuto idoneo;

Vista la particolare tipologia di trasporto che non implica la necessità di individuazione di strutture di ricovero, anche private, situate in prossimità del punto di uscita, ossia del porto di Marsala,

Responsabile: Dr. Ugo Santucci – Direttore Ufficio 6, u.santucci@sanita.it
Referente: Dr.ssa Domitilla Pierucci, d.pierucci@sanita.it



sottoposte a vigilanza da parte dei Veterinari Ufficiali delle aziende sanitarie responsabili per territorio;

Sentito il Direttore dell'UVAC - PIF Palermo, e considerata la possibilità di utilizzare per i controlli sul benessere animale il personale veterinario in servizio presso il PIF di Palermo.

1. Il Porto di Marsala è eccezionalmente e temporaneamente individuato quale punto di uscita di cui all'art.2, lett. i) del Regolamento (CE) n.1/2005, per l'esportazione di animali vivi, specificatamente avannotti, di cui alla decisione 93/444/CEE.
2. Il PIF di Palermo si avvale del proprio personale per i controlli del benessere degli animali al momento dell'imbarco al porto di Marsala, considerato che gli animali vengono dapprima trasportati su idonei mezzi dotati di apposite vasche per la stabulazione degli avannotti e che non necessitano di particolari strutture per la valutazione delle condizioni di benessere degli stessi, e che gli animali vengono quindi caricati su navi appositamente attrezzate con vasche per il trasporto specifico di avannotti
3. Il presente atto ha validità esclusiva per l'uscita della partita prevista in data 11 luglio 2019 e per le successive che saranno debitamente preavvisate alla scrivente e all'Ufficio PIF responsabile dei controlli del benessere degli animali in uscita.



Ministero della Salute

UVAC-PIF Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige- Verona UVAC

Via Sommacampagna 61 – 37137 Verona VR

tel. 0039.06.59944777 fax 0039.0458082315-7

e.mail uvac.veneto@sanita.it

VERBALE ACCERTAMENTO (control report) n.....

CONTROLLO (check) Data:

Ora:

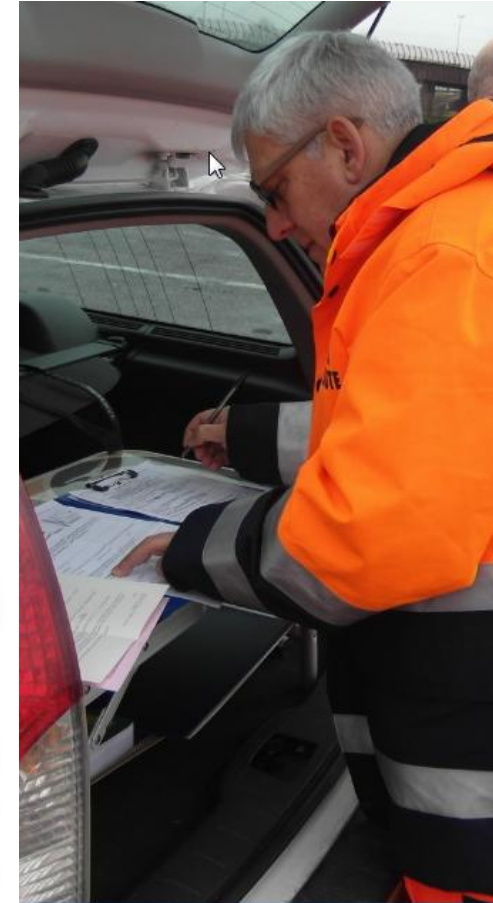
Località presso la quale è stato effettuato il controllo (place of the control)

ESITO DEL CONTROLLO E OSSERVAZIONI (check's result and notes):

RICHIESTA DI INFORMAZIONE O ESIBIZIONE DI DOCUMENTI

Il destinatario del presente atto, **entro 15 giorni** dall'accertamento/dal momento in cui ne ha avuto legale conoscenza è invitato a:

Presentare i seguenti documenti:



Allegato 5**(art.12, comma 2 D. lvo. 151/2007)*****Ministero della Salute******UVAC-PIF Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige- Verona UVAC******Via Sommacampagna, 61 - 37137 Verona******tel. 06.5994.4777 - fax 045.8082317/315 - mail: uvac.veneto@sanita.it*****VERBALE ACCERTAMENTO (control report) prot. n.....****riferito al verbale di contestazione (related to the administrative sanction)****n. data della Polizia Stradale di****CONTROLLO (check)**

ACCERTAMENTO/ASSESSMENT

Noi sottoscritti _____
dipendenti dell'Ufficio di cui sopra a seguito del controllo effettuato in presenza di _____

abbiamo accertato quanto segue:

Violazioni riscontrate (norma e articoli violati)

—

l'autorità verbalizzante procederà alla contestazione differita delle sanzioni amministrative, conseguenti alle violazioni riscontrate, nei confronti del trasgressore e dell'obbligato in solido.

MISURE INTRAPRESE

D. Lgs. 151/2007

Art. 13.

Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente decreto sono devoluti allo Stato, quando accertate dall'U.V.A.C. ed alle Regioni e Province autonome nei restanti casi.

SOLO QUANDO E' PRESENTE PERSONALE DELL'UVAC IN FASE DI ACCERTAMENTO

Qualora la violazione venga così definita dovrà essere data **prova dell'avvenuto pagamento mediante invio a questo U.V.A.C. dell'attestazione del versamento effettuato**, per evitare che trascorso infruttuosamente il termine previsto, il verbale venga inviato all'Autorità competente per gli ulteriori provvedimenti.

D. Lgs. 151/2007

Art. 12.

Procedimento di applicazione delle sanzioni

3 . Le Regioni e le Province autonome sono l'Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni. Quando la violazione si riferisce ad un trasporto intracomunitario o verso Paesi terzi, l'autorità deputata all'irrogazione delle sanzioni e' l'U.V.A.C. competente per territorio.

Per le violazioni riguardanti i **trasporti internazionali**, gli scritti difensivi devono essere mandati all'UVAC competente per territorio, Autorità deputata a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17, L. 689/81.

Per le violazioni riguardanti i **trasporti nazionali**, gli scritti difensivi ed il rapporto devono essere mandati all'Autorità individuata da ogni Regione e Provincia autonoma.

Verbale di illecito amministrativo

Durante il controllo di un mezzo di trasporto immatricolato all'estero deve essere effettuata immediatamente la contestazione della violazione. Devono essere compilati sia il verbale di accertamento sia il verbale di illecito amministrativo.

D. Lgs. 151/2007

CONTESTAZIONI DI VIOLAZIONI
Noi sottoscritti _____ dipendenti dall'Ufficio di cui sopra a seguito del controllo effettuato abbiamo accertato che sono state violate le seguenti disposizioni: _____
perché: _____

<i>Per il quale è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro _____ a Euro _____. La contestazione può pertanto essere definita con effetto liberatorio con il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni di una somma di Euro _____ a cui vanno sommati Euro _____ per le spese di notifica per un totale di Euro _____</i> (Nel caso in cui il presente piego non venisse ritirato, l'amministrazione postale è tenuta ad inviare un secondo avviso A/R (comunicazione di avvenuto deposito/CAD), come previsto dalla Legge 890/82 e dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 346/98. <u>Nel caso in cui il piego venga ritirato dopo il secondo avviso saranno dovute le spese di notifica aggiuntive corrispondenti a Euro 4,30.</u> Inoltre, nel caso in cui il portalelettere consegna copia dell'atto a persona abilitata a ricevere l'atto però diversa dal destinatario finale, l'Amministrazione postale invia la comunicazione di avvenuta notificazione (CAN). In tal caso saranno dovute le spese di notifica aggiuntive di Euro 3,60) da versare alla:
SPECIFICHE DIFFERENTI A SECONDA DELL'ENTE ACCERTATORE DEL TIPO DI TRASPORTO (NAZIONALE O INTERNAZIONALE)
Qualora la violazione venga così definita dovrà essere data prova dell'avvenuto pagamento mediante invio a questo U.V.A.C. dell'attestazione del versamento effettuato, per evitare che trascorso infruttuosamente il termine previsto, il verbale venga inviato all'Autorità competente per gli ulteriori provvedimenti)

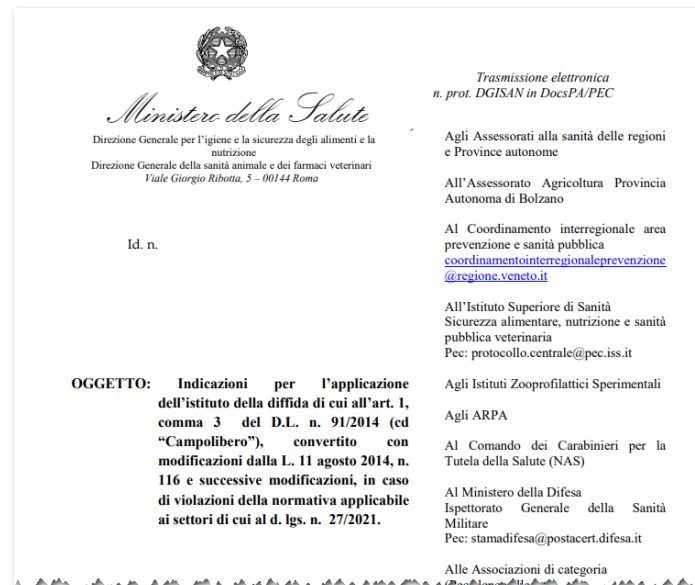
PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

- Artt. 12 e 13 del D. Lgs. 151/2007
 - **Veicoli immatricolati all'estero:** qualora sia stata commessa una violazione utilizzando un veicolo immatricolato all'estero, si applicano le disposizioni **dell'art. 207** del Codice della strada
 - Il trasgressore deve effettuare il pagamento in misura ridotta all'atto dell'accertamento dell'illecito direttamente nelle mani dell'agente accertatore ovvero, qualora intenda proporre ricorso, deve versare una cauzione pari al doppio di quanto dovuto
 - Qualora il pagamento non sia effettuato, il veicolo è sottoposto a **fermo amministrativo** fino all'avvenuto pagamento in misura ridotta, tuttavia per un periodo non superiore a 60 giorni
 - **Gli animali devono essere scaricati in un luogo adeguato per ripristinare le condizioni di benessere e tutte le spese derivanti sono a carico del trasgressore (art. 10 del D. Lgs. 151/2007).**



Benessere animale

la violazione della normativa di settore è sanabile e quindi è applicabile la diffida solo nei casi in cui non abbia determinato conseguenze sul benessere degli animali detenuti in stabilimenti, inclusi i mezzi di trasporto. Il concetto di “non conformità sanabile”, nel settore del benessere animale, non può infatti prescindere dal fatto che, una volta che una determinata condotta abbia causato conseguenze sul benessere degli animali, non è più possibile a posteriori porre rimedio alla condizione verificatasi.



Circolare del Ministero della Salute prot. 0027904-05/07/2023-DGISAN-MDS-P



Ministero della Salute

UVAC-PIF Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige
VERONA - Ufficio Veterinario Adempimenti Comunitari - Via Sommacampagna, 63/H – 37137 Verona
tel. 06.59944777
e-mail: uvac.veneto@sanita.it pec: sanvet-vr@postacert.sanita.it

ATTO DI DIFFIDA

Prot. n°

Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 116 (conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 91) come modificata dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 (conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76);

Vista la Legge 21 maggio 2021, n. 71 (conversione del D.L. 22 Marzo 2021 n. 42);

Visto il D. Lgs 25 luglio 2007 n. 151 "Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate"

Vista la Circolare del Ministero della Salute prot. 0027904-05/07/2023-DGISEN-MDS-P

Viste le risultanze dell'accertamento effettuato in data _____, a _____ formalizzate con verbale conforme all'allegato 5 previsto dall'Art. 12, comma 2 del D. Lgs 25 luglio 2007 n. 151 n° _____, da cui sono emerse le seguenti non conformità:

Tenuto conto che quanto sopra costituisce violazione alle disposizioni di cui all'art. _____ per cui l'art. _____ prevede la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € _____ a € _____

Considerato che, sussistono i requisiti di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n. 116, come modificato dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e dal Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 42, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 71;

SI DIFFIDA

il/la Sig./Sig.ra _____, nato/a a _____ () il _____ e residente a _____ () in via _____ n. _____, in qualità di titolare della ditta individuale _____ (oppure) legale rappresentante della ditta _____ avente sede operativa a _____ in Via _____ n. _____ e sede legale a _____ in Via _____

Circolare del Ministero della Salute prot. 0027904-05/07/2023-DGISEN-MDS-P

Al fine di verificare l'adempimento alle prescrizioni impartite, l'interessato entro il trentesimo giorno (se coincide con un giorno festivo, lo stesso è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo successivo) è tenuto a:

- trasmettere comunicazione (a mezzo PEC all'indirizzo _____) di avvenuta ottemperanza alle prescrizioni, citando nella stessa il numero e la data del presente atto di diffida;
- allegare eventuali elementi a supporto dell'avvenuta rimozione delle carenze e/o non conformità: [foto, video, documentazione ecc.]

In tal caso l'interessato non deve procedere al pagamento della sanzione amministrativa.

Nel caso in cui si renda necessario uno specifico sopralluogo per verificare l'ottemperanza della diffida, i costi di tale controllo supplementare saranno posti a carico della ditta.

In alternativa, l'operatore, entro 5 giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida ha la possibilità di chiedere, mediante comunicazione da trasmettere a mezzo PEC all'indirizzo _____, la disapplicazione della diffida, optando per la contestazione della violazione accertata e l'avvio dell'iter sanzionatorio ordinario. In questo caso resta ammessa la possibilità di pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto di contestazione (art.16 Legge 689/81) e, qualora il pagamento sia effettuato entro 5 giorni dalla medesima data di notificazione, la somma da pagare con effetto liberatorio è ridotta di un ulteriore trenta per cento, ai sensi dell'art.1 comma 4 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dall'art.43 comma 3 lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 42 convertito con Legge 21 maggio 2021 n. 71.

Qualora non venga richiesta la disapplicazione della diffida, ed entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del presente atto non si provveda all'adempimento delle prescrizioni impartite nelle modalità sopra descritte, sarà contestata la violazione accertata ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con l'esclusione dell'applicazione del pagamento in misura ridotta previsto dall'art.16 della medesima legge.

si consegna alle ore _____ del _____ nelle mani del Signor _____

n qualità di conducente-guardiano

FATTO LETTO E SOTTOSCRITTO

IL CONDUCENTE

I VERBALIZZANTI

UVAC – PCF VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO ALTO ADIGE .

Verona UVAC

uvac.veneto@sanita.it

c.spezzani@sanita.it



**GRAZIE
DELL'ATTENZIONE**